

# Riccione

**15-18**  
**settembre**  
**2010**

PALAZZO DEI CONGRESSI



## **L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA - LA CARTA VERDE E LE RELATIVE ESENZIONI**

**Luca Tassoni**  
Corpo P.M. Bologna

SESSIONI SPECIALI  
SPECIALE ASAPS  
(Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale)

Mercoledì 15 Settembre, mattina

## **1. La copertura assicurativa obbligatoria**

Com'è noto, l'articolo 193 del codice della strada dispone che *"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi."*

La stessa disposizione era contenuta nel 1° articolo della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 (recante, appunto, *Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti*): *"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile."*

La legge n. 990/69 è stata abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 <sup>1</sup> (denominato *Codice delle assicurazioni private*), nel cui titolo x sono attualmente contenute le disposizioni relative alla *Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti*. All'articolo 122 del decreto legislativo, infatti, viene ribadito che *"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada."* <sup>2</sup>.

## **2. La copertura assicurativa per i veicoli esteri**

La copertura assicurativa prevista dall'articolo 193 del codice della strada e dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni è naturalmente obbligatoria anche per i veicoli immatricolati in uno Stato estero.

Tuttavia, mentre per i veicoli italiani l'obbligo può essere assolto soltanto mediante la stipulazione di un contratto assicurativo con un'impresa autorizzata ad esercitare, nel territorio italiano, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i veicoli esteri si possono presentare tre differenti casi:

### **1) "COPERTURA AUTOMATICA":**

lo Stato estero fa parte di un elenco di Stati per i quali l'obbligo della copertura assicurativa si considera automaticamente assolto, senza la necessità di alcun controllo da parte delle autorità competenti.

### **2) CARTA VERDE:**

è necessaria la copertura assicurativa e lo Stato estero aderisce al sistema della cosiddetta "carta verde", cioè il *certificato assicurativo internazionale*.

### **3) NESSUNA CONVENZIONE:**

è necessaria la copertura assicurativa e lo Stato estero non aderisce a nessuna convenzione, per cui deve essere stipulato un contratto con una impresa autorizzata come per i veicoli immatricolati in Italia. In alternativa, può essere stipulata ai posti di confine una *contratto di assicurazione "frontiera"*, anche detta "carta rosa", della durata da 15 giorni a 6 mesi.

## **3. La "copertura automatica"**

Con la **Direttiva 72/166/CEE** del 24 aprile 1972 <sup>3</sup>, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, viene per la prima volta stabilito che ogni Stato membro dell'Unione Europea ***"si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente"***

1 Pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 Ottobre 2005.

2 Il 2° comma dell'art. 91 del Codice della Strada prevede la solidarietà per il risarcimento nei confronti del locatario, altrimenti non contemplato dall'art. 2054 del Codice Civile.

3 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle comunità europee n. L 103 del 2 maggio 1972.

nel territorio di un altro Stato membro". La direttiva 72/166/CEE è stata in seguito oggetto di alcune modifiche e decisioni del Consiglio, nella maggior parte dei casi adottate allo scopo di adeguare la normativa comunitaria all'ingresso di nuovi Stati nell'Unione Europea.

Successivamente, ulteriori convenzioni hanno permesso anche ad altri Stati, non appartenenti all'Unione Europea, di avvalersi reciprocamente del cosiddetto principio di "copertura automatica" o di "presunzione di copertura". Tutti gli accordi sono stati riuniti in un unico documento, cioè la **Convenzione multilaterale di garanzia**, firmata a Madrid il 15 marzo 1991.

Il sistema è basato sulla istituzione, in ogni Stato aderente, di un "ufficio nazionale di assicurazione", denominato **bureau**. Ogni **bureau** nazionale è membro dell'istituzione internazionale denominata **Consiglio dei Bureaux**, istituito a Londra in seguito alla Raccomandazione n. 5 del 25 gennaio 1949 del gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti Interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Come vedremo oltre, con la stessa raccomandazione è stato istituito il cosiddetto sistema della "carta verde". Il **bureau** italiano è l'**U.C.I.** (Ufficio Centrale Italiano), con sede a Milano in corso Sempione n. 39.

Nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, il **bureau** dello Stato nel cui territorio è occorso l'incidente stradale si occupa dei risarcimenti. Viene poi richiesto il rimborso al **bureau** nazionale dello Stato estero al quale appartiene il veicolo coinvolto. A quest'ultimo ufficio rimane comunque il diritto di rivalsa nei confronti della compagnia nazionale, del proprio Stato, presso la quale il veicolo è assicurato, oppure, qualora non fosse stato stipulato alcun contratto, direttamente nei confronti del conducente o del proprietario.

#### **4. La "carta verde"**

Tra gli Stati esteri che non hanno aderito agli accordi relativi alla cosiddetta "copertura assicurativa automatica", alcuni hanno comunque aderito al sistema del **certificato assicurativo internazionale**, cioè la cosiddetta "carta verde" (per via del colore previsto per il documento stesso).

Il sistema della "carta verde", entrato in vigore il 1° gennaio del 1953, è stato anch'esso istituito a Londra in seguito alla **Raccomandazione n. 5 del 25 gennaio 1949** del gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il **bureau** italiano è sempre lo stesso: l'**U.C.I.** (Ufficio Centrale Italiano), con sede a Milano in corso Sempione n. 39.

La "carta verde" viene rilasciata al contraente dalla compagnia nazionale con la quale è stipulata nel proprio Stato la polizza assicurativa; analogamente a quanto previsto per il cosiddetto sistema della "copertura automatica", nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, il **bureau** dello Stato nel cui territorio è occorso l'incidente stradale si occupa del risarcimento dei danni. Viene poi richiesto il rimborso al **bureau** nazionale dello Stato estero al quale appartiene il veicolo coinvolto. A quest'ultimo ufficio rimane comunque il diritto di rivalsa nei confronti della compagnia nazionale che ha rilasciato la "carta verde".

#### **5. La "carta rosa"**

Per i veicoli degli Stati esteri che non hanno aderito né al sistema della "copertura automatica", né al sistema della "carta verde", l'obbligo della copertura assicurativa può essere assolto mediante la stipula di un contratto con un'impresa autorizzata, come per i veicoli immatricolati in Italia.

In alternativa, può essere stipulata ai posti di confine una **copertura assicurativa "frontiera"**, anche detta "carta rosa" (per via del colore previsto per il documento stesso). La "carta rosa" viene rilasciata dall'U.C.I., presso gli uffici di frontiera, per un periodo di validità minimo di 15 giorni e massimo di 6 mesi.

#### **6. Gli Stati esteri aderenti alla "copertura automatica"**

Le procedure che disciplinano la copertura assicurativa assolta in maniera automatica vengono applicate, in maniera reciproca, per tutti gli Stati membri dello Spazio Economico Europeo e per tre Stati non facenti

parte di quest'ultimo accordo: Andorra, Croazia e Svizzera. All'accordo dello Spazio Economico Europeo aderiscono tutti i Paesi membri della UE più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Ciò premesso, gli Stati per i quali si applicano attualmente le disposizioni relative alla cosiddetta "copertura automatica", sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Croazia, Svizzera.

## **7. Gli Stati esteri aderenti alla "carta verde"**

La disciplina relativa alla carta verde viene applicata, in maniera reciproca, oltre che per tutti gli Stati aderenti al sistema della "copertura automatica", anche per un altro elenco di stati (attualmente 14) che hanno nel tempo aderito al sistema della "carta verde": Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Serbia, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.

### **8. I "piccoli Stati"**

Per quanto riguarda la copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli esteri, occorre prendere in considerazione anche una serie di Stati di estensione piuttosto piccola, alcuni dei quali non sono membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ma che, tuttavia, dal punto di vista prettamente assicurativo, beneficiano delle convenzioni stipulate dagli Stati all'interno dei quali sono ricompresi, per motivi storico-politici, ma anche soltanto meramente geografici:

### **CITTÀ DEL VATICANO e REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Per i veicoli stazionanti negli Stati della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, nonostante essi non facciano parte dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista dell'assicurazione, si applicano le medesime procedure previste per i veicoli italiani. Ciò significa che durante la circolazione nel territorio italiano dovranno essere muniti di una copertura assicurativa mediante la stipulazione di un contratto con un'impresa autorizzata in Italia, come i veicoli italiani. Durante la circolazione al di fuori del territorio italiano, negli Stati che aderiscono al sistema della "copertura automatica" o della "carta verde", sono considerati, dal punto di vista squisitamente assicurativo, come i veicoli italiani, per cui potranno beneficiare delle convenzioni alle quali l'Italia ha aderito.

### **ISOLE FAROE**

Le Isole Faroe sono un gruppo di 18 isole nel nord dell'Oceano Atlantico, tra la Scozia, la Norvegia e l'Islanda. Dal 1948 sono diventate una regione autonoma del Regno di Danimarca. Nonostante le Isole Faroe non facciano parte dell'Unione Europea (come esplicitamente asserito da entrambe nel Trattato di Roma) e dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista assicurativo i veicoli in esse stazionanti beneficiano delle stesse convenzioni della **DANIMARCA**.

### **PRINCIPATO DI MONACO**

Nonostante il Principato di Monaco non faccia parte dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista assicurativo i veicoli in esso stazionanti beneficiano delle stesse convenzioni dello Stato all'interno del quale è geograficamente ricompreso, cioè la **FRANCIA**.

### **GIBILTERRA, ISOLA DI MAN e ISOLE DELLA MANICA**

Gibilterra è un territorio d'oltremare del Regno Unito, situato nella costa meridionale della penisola iberica. Fa parte dell'Unione Europea, sebbene ne sia fuori dal punto di vista doganale. L'Isola di Man si trova al largo della costa nord-occidentale dell'Inghilterra, in mezzo al Mar d'Irlanda. Non fa parte né del Regno Unito né, tanto meno, dell'Unione Europea, ma è una dipendenza della monarchia britannica. Le Isole della Manica (dette anche Isole del Canale) sono un gruppo di isole al largo della costa francese della Normandia, nell'omonimo Canale della Manica. Anch'esse non fanno parte del Regno Unito e dell'Unione Europea, ma sono dipendenze della monarchia britannica. Dal punto di vista assicurativo, per i veicoli

stazionanti negli Stati di Gibilterra, Isola di Man e Isole della Manica, si applicano le stesse convenzioni previste per il **REGNO UNITO**.

### **CEUTA e MELILLA**

Sia Ceuta che Melilla sono città autonome della Spagna ma situate geograficamente nel territorio del Marocco, nella parte africana dello Stretto di Gibilterra. Fanno entrambe parte dell'Unione Europea ma ne sono fuori dal punto di vista doganale. Per quanto riguarda la copertura assicurativa, per i veicoli stazionanti a Ceuta o Melilla, si applicano le stesse convenzioni previste per la **SPAGNA**.

### **LIECHTENSTEIN**

Il Liechtenstein è un piccolo principato situato nell'Europa centrale, racchiuso tra la Svizzera ad ovest e l'Austria ad est. Non fa parte dell'Unione Europea, ma beneficia delle convenzioni relative alla "copertura automatica" perché aderente allo Spazio Economico Europeo (come altri due Stati non comunitari: l'Islanda e la Norvegia). Comunque, dal punto di vista assicurativo, per i veicoli stazionanti nel Liechtenstein, si applicano le stesse convenzioni previste per la **SVIZZERA**.

## **9. La lista degli Stati esteri**

Concludendo, si allega una tabella riportante la lista degli Stati esteri nei confronti dei quali si applicano le disposizioni relative alla "copertura automatica" o alla "carta verde", significando che gli Stati esteri non menzionati non hanno aderito ad alcuna convenzione, per cui, durante la circolazione in Italia dei veicoli in essi stazionanti, l'obbligo della copertura assicurativa deve essere adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con una impresa autorizzata, come per i veicoli immatricolati in Italia, o della "carta rosa".

ALBANIA	CARTA VERDE
ANDORRA	COPERTURA AUTOMATICA
AUSTRIA	COPERTURA AUTOMATICA
BELGIO	COPERTURA AUTOMATICA
BIELORUSSIA	CARTA VERDE
BOSNIA ERZEGOVINA	CARTA VERDE
BULGARIA	COPERTURA AUTOMATICA
CIPRO	COPERTURA AUTOMATICA
CROAZIA	COPERTURA AUTOMATICA
DANIMARCA (e ISOLE FAROE)	COPERTURA AUTOMATICA
ESTONIA	COPERTURA AUTOMATICA
FINLANDIA	COPERTURA AUTOMATICA
FRANCIA (e PRINCIPATO DI MONACO)	COPERTURA AUTOMATICA
GERMANIA	COPERTURA AUTOMATICA
GRECIA	COPERTURA AUTOMATICA
IRAN	CARTA VERDE
IRLANDA	COPERTURA AUTOMATICA
ISLANDA	COPERTURA AUTOMATICA
ISRAELE	CARTA VERDE
LETTONIA	COPERTURA AUTOMATICA
LIECHTENSTEIN	COPERTURA AUTOMATICA

LITUANIA	COPERTURA AUTOMATICA
LUSSEMBURGO	COPERTURA AUTOMATICA
MACEDONIA	CARTA VERDE
MALTA	COPERTURA AUTOMATICA
MAROCCO	CARTA VERDE
MOLDAVIA	CARTA VERDE
MONTENEGRO	CARTA VERDE
NORVEGIA	COPERTURA AUTOMATICA
PAESI BASSI	COPERTURA AUTOMATICA
POLONIA	COPERTURA AUTOMATICA
PORTOGALLO	COPERTURA AUTOMATICA
REGNO UNITO (GIBILTERRA, I. MAN e I. MANICA)	COPERTURA AUTOMATICA
REPUBBLICA CECA	COPERTURA AUTOMATICA
ROMANIA	COPERTURA AUTOMATICA
RUSSIA	CARTA VERDE
SERBIA	CARTA VERDE
SLOVACCHIA	COPERTURA AUTOMATICA
SLOVENIA	COPERTURA AUTOMATICA
SPAGNA (CEUTA e MELILLA)	COPERTURA AUTOMATICA
SVEZIA	COPERTURA AUTOMATICA
SVIZZERA	COPERTURA AUTOMATICA
TUNISIA	CARTA VERDE
TURCHIA	CARTA VERDE
UCRAINA	CARTA VERDE
UNGHERIA	COPERTURA AUTOMATICA